

Pubblicato il 04/04/2017

N. 01682/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01515/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2017, proposto da:

Bengasi Battisti, Livio Martini e Paola Troncarelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Reggio D'Acì, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 122;

Contro

Comune di Corchiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Federico **Dinelli**, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Quirinale n. 26;

nei confronti di

Paola Parroni, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibaldi, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sistina n. 48;

Pietro Piergentili, Lorian Montanini

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Massimo Crescenzi e Santa Papini, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Reggio D'Acì, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 122;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Corchiano n.45 del 23.12.2016, pubblicata in data 27.1.2017 e divenuta esecutiva il 7.2.2017, recante l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis ter e quater del D.lgs 267/2000, comprensiva dei relativi Allegati e, in particolare, della Relazione del Revisore dei Conti Dott.ssa Paola Parroni n. prot. 8338 del 12.12.2016, della relazione dell'Assessore al Bilancio del 23.12.2016 e della

relazione n. prot. 8620 del medesimo 23.12.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto, ivi compresa per quanto occorra della lettera n. prot. 8529 dd. 20.12.2016 di convocazione dell'assemblea per il giorno 23.12.2016 (ore 11.00) e della relativa e-mail di trasmissione del Sindaco inviata il giorno 20.12.2016 alle ore 12.59.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corchiano e di Paola Parroni;

visto l'intervento ad adiuvandum di Massimo Crescenzi e Santa Papini,

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte dai ricorrenti contro la delibera del Consiglio Comunale di Corchiano n. 45 del 23.12.2016, recante l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 bis ter e quater del d.lgs. n. 267/2000 ed allegati, non siano, almeno ad un primo sommario esame, assistite da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, anche alla luce delle previsioni dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle particolari circostanze che hanno condotto all'adozione dell'atto impugnato;

ritenuto che, quanto al periculum, debba comunque considerarsi prevalente, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, l'esigenza di salvaguardare il tentativo dell'Ente di risanare il proprio bilancio;

ritenuto che, per la peculiarità della controversia, sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- rigetta l'istanza cautelare;

- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO